impulso e monitoraggio ed una forte presenza negli strumenti di comunicazione e nelle opportune sedi nazionali di confronto e comunitarie (*Eurochambres* e sede di Bruxelles), nonché ad offrire alle Camere la massima assistenza legale, fiscale ed amministrativa oltre che a conseguire una maggiore efficacia di sistema nei progetti e nei servizi a rete, sì da portare ad effetto le sopra elencate linee prioritarie di lavoro.

La puntuale esecuzione di tali linee nel biennio in esame, sul cui esito si riferisce in apposita parte del presente documento (cap.IV), è comprovata dal progressivo prosciugamento delle risorse finanziarie accumulate, fino al quasi azzeramento, nel 2004, dell'avanzo economico di esercizio.

Ciò ha reso necessaria l'elevazione dell'aliquota contributiva, già portata nel 2004 al 2,1, di ulteriori quattro decimi di punto, fino a raggiungere il 2,5 per cento.

Per il necessario sostegno delle varie iniziative legislative sopra accennate Unioncamere ha sviluppato una penetrante ed impegnata attività istruttoria, progettuale, informativa e promozionale di supporto al sistema camerale; attività che ha progressivamente eroso le sempre più scarse risorse finanziarie, fino a rendere necessaria, come è stato più sopra accennato, l'elevazione dell'aliquota contributiva annualmente erogata dalle Camere a beneficio del bilancio dell'Ente.

Per l'esercizio dei propri compiti l'Unione, come sarà detto più dettagliatamente nel successivo capitolo III, si serve sia del proprio apparato, ivi comprese apposite strutture interne dotate di autonomia di bilancio (Centro Studi e INDIS), sia del prodotto di enti ed organismi, in misura pressoché totale costituiti da società di capitali cui l'Ente partecipa, in alcuni casi, in posizione di assoluto controllo.

Nell'attuale fase temporale questo sistema misto dell'attività istituzionale va sempre più consolidandosi via via che gli organismi esterni destinatari dell'*outsourcing* vanno sviluppando singoli progetti e sistemi di particolare qualificazione, dei quali verrà detto in prosieguo: basti qui menzionare il sistema informativo denominato "Excelsior" in materia di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi e dell'avvio del sistema di *firma digitale*.

In particolare l'Ente è impegnato nello sviluppo della *sportellistica camerale*, posta al servizio dei cittadini, degli operatori economici, degli enti pubblici territoriali e delle istituzioni pubbliche in genere.

Di tutte tali iniziative sarà detto più dettagliatamente più avanti, in sede di esposizione dei risultati gestionali conseguiti dall'Ente negli esercizi di riferimento.

Ne risulta delineato, per l'Ente, un ruolo che ne fa un valido centro propulsore di un sistema complesso nel quale esso va sempre più capillarmente inserendosi e che nella loro reciproca interazione comprende, accanto agli enti camerali, l'associazionismo d'impresa, i poteri centrali dello Stato, gli enti territoriali ed il sistema bancario.

Segno tangibile di questo quadro evolutivo è la modifica statutaria apportata dall'Assemblea con deliberazione del 26 giugno 2003, laddove all'Unione viene riconosciuto il potere di stipulare con il Governo e le pubbliche amministrazioni, in rappresentanza del sistema camerale, accordi di programma, intese e convenzioni anche a fini di coordinamento dell'intero sistema camerale.

1.9. Il coordinamento tra Unioncamere e le singole Camere.

Si è detto del ruolo trainante e di forte presenza di Unioncamere nel quadro del sistema camerale italiano.

Questo ruolo viene svolto dall'Ente attraverso strumenti quali la progettazione di iniziative di valenza intercamerale e di rilevanza nazionale sulla base dell'ordine di priorità di volta in volta fissato dagli organi assembleare e consiliare, nonché la destinazione di risorse nell'ambito dei fondi speciali (perequativo e d'intervento) ed in realtà è lo stesso Ente, per previsione di legge, essenzialmente uno strumento di coordinamento del sistema camerale.

A ciò si aggiunge una continuativa attività informativa e di consulenza nei più disparati ambiti, da quello giuridico-legale a quello fiscale, dal lavorativo al contrattuale, e ancora dal contabilistico all'informatico, con estensione a tutte le principali problematiche camerali (diritto annuale, composizione e funzionamento degli organi statutari, registro delle imprese, albi e ruoli, formalità per il commercio estero ecc.).

Si tratta di servizi di consulenza e assistenza tecnica alle Camere svolti dalla struttura organica dell'Ente e che è attualmente in via di rafforzamento attraverso l'affiancamento *on line* alle strutture operative camerali nello svolgimento delle loro attività istituzionali, con l'obiettivo di consolidare, migliorare l'accessibilità, la tempestività e la qualità del supporto offerto dallo stesso Ente a favore del sistema.

Il progetto, denominato *unioncamere net*, si articola nelle tre aree informativa, dei servizi e delle attività.

Di esse, la prima riguarda la comunicazione di dati, documenti e notizie di rilievo, anche attraverso una rassegna-stampa, relativi al sistema camerale; la seconda consente la presentazione *on line* di progetti al Fondo di perequazione, la trasmissione dei dati dell'Osservatorio camerale, dell'Osservatorio bilanci e dell'Osservatorio sulle aziende speciali, oltre all'attività di consulenza *on line* sui temi di maggiore interesse per le Camere; la terza infine è coperta da appositi siti tematici, nei quali sono riportate la disciplina normativa di riferimento, le notizie di rilievo e la documentazione operativa di specifici ambiti[16].

Un ulteriore strumento di coordinamento è costituito dal permanente contatto aperto tra il Segretario generale dell'Ente ed i segretari generali delle Camere, nonché dai periodici *meeting* dei segretari generali delle Camere - sia italiane, sia italiane all'estero - con il vertice dell'Ente sui grandi temi dell'internazionalizzazione.[17]

[16] Si tratta di ambiti quali il Fondo di perequazione, l'Osservatorio camerale, il lavoro della pubblica amministrazione, la contrattualistica, il progetto di *customer relationship management*, l'osservatorio bilanci camerali, i documenti relativi al commercio estero, la legislazione fiscale, gli indicatori di efficienza ed efficacia (sistema Pareto), l'alta formazione manageriale (sistema Campus), le iniziative per Basilea 2, il Fondo intercamerale e la rete delle aziende speciali.

[17] L'organizzazione dei *meeting*, cui partecipano anche qualificati docenti, è prevalentemente rimessa alla società di sistema Assocamerestero ed è sostenuta dall'Ente con l'erogazione di un adeguato contributo a carico del proprio bilancio.

Capitolo II

Il quadro normativo e gli organi statutari

2.1. Lo Statuto

Lo Statuto dell'Ente ne recepisce la compiuta disciplina ordinamentale - altrimenti riconducibile alla legge n.580/1993 (cfr. *retro*, §1.7) - approvata, come precisato nei precedenti referti, dall'Assemblea nell'adunanza del 5 luglio 1994 ed approvata con DPCM del 5 gennaio 1995.

Per quanto si riferisce al biennio di riferimento, deve farsi menzione delle modifiche dello Statuto apportate dall'Assemblea nella seduta del 26 giugno 2003, quali anzitutto la specificazione, inserita nell'art.2 ("scopi"), comma 5, lett. e), che l'Unioncamere "*esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge*", posto che è ormai frequente il caso di leggi e decreti legislativi attributivi a Unioncamere di compiti anche operativi in rappresentanza degli enti camerali.

Di ben maggiore pregnanza è la specificazione, pure ivi inserita alla lett. f), che l'Unione "*stipula, in rappresentanza del sistema camerale, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato anche autonome o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni anche per il coordinamento delle iniziative del sistema camerale*": si tratta infatti di una disposizione che corrobora il ruolo centrale e la funzione - assolta di fatto dall'Ente e della quale è stato fatto cenno più indietro (§ 1.6) – di cerniera tra il sistema camerale e gli organi politici dello Stato.

Successivamente l'Assemblea in data 2 luglio 2004 apportava due nuove modifiche allo Statuto, la prima delle quali inerente alle modalità con le quali il Consiglio stabilisce le linee di indirizzo previste dall'art.2, c. 5, lett.f); la seconda riguardante le modalità di riscossione della quota associativa, la quale in precedenza veniva effettuata tramite l'emissione di ruolo esattoriale e gestita dai concessionari della riscossione, a norma della legge n.299/1980 di conversione del d.l. n.153 del 1980[18].

[18] Le modalità di riscossione sono disciplinate in via generale dall'art.3 del d.p.r. n.858/1963.

Tuttavia a seguito degli interventi di revisione delle norme degli ultimi anni che regolano tale servizio, della modifica delle misure degli aggi esattoriali e delle ripartizioni delle spese esattoriali, si sono venute a manifestare inefficienze e lentezze tali da far sfiorare all'Ente una crisi di liquidità per i ritardi dei concessionari nella riscossione dei ruoli.

Pertanto l'Assemblea decideva di attuare una diversa modalità di attuazione delle norme citate, prevedendo la riscossione tramite richiesta di pagamento direttamente alle camere di commercio, con la possibilità di ricorrere al sistema di riscossione tramite ruoli solo in caso di mancato pagamento. E ciò anche allo scopo di consentire un risparmio, dato che l'aggio esattoriale sarebbe pagato dalla camera di commercio e dall'Unioncamere solo in caso di ricorso al servizio di tesoreria.

Tali modifiche sono ancora in attesa di approvazione da parte del Ministero vigilante.

2.2. Gli organi statutari.

A norma dell'art.3 dello Statuto approvato con DPCM 8 marzo 2002 sono organi di Unioncamere l'Assemblea, il Consiglio, il Comitato di presidenza, il Presidente ed il Collegio dei revisori. Se ne riportano di seguito, in modo succinto, composizione, durata ed attribuzioni.

2.2.1 L'Assemblea

L'Assemblea, organo primario dell'Ente, è composta dai presidenti delle Camere di commercio[19]. Ad essa spetta definire su base triennale le strategie e le linee di sviluppo del sistema camerale e le linee generali programmatiche dell'attività dell'Unione, approvare i bilanci previsionali ed i conti consuntivi, determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle Camere, deliberare sulle modifiche statutarie ed eleggere il presidente ed i membri del Consiglio e del Collegio dei revisori (art.4 Statuto).

L'approvazione del bilancio preventivo, in particolare, è contestuale all'approvazione di apposita relazione amministrativa bipartita tra la definizione del-

[19] Vi è ricompresa, dopo la sua costituzione nel 2003, la *Chambre* della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

le linee generali programmatiche dell'attività dell'Ente (art.4, co.4, lett.b, Statuto) e la programmazione di progetti specifici.

A tale documento si sovrappone quello di definizione delle strategie e delle linee di sviluppo dell'Ente (ivi, lett.a) quale principale atto di programmazione generale. In proposito si rinvia a quanto sarà detto in prosieguo (cap. IV, § 4.1.).

2.2.2. Il Consiglio

Composto dal Presidente di Unioncamere, dai presidenti delle Unioni regionali e da dieci membri eletti dall'Assemblea al proprio interno; ne fanno parte altresì, di diritto, il precedente Presidente, ed i Presidenti di Assocamerestero, della Sezione delle Camere di commercio miste, di InfoCamere S.c.p.a. e della Fondazione Tagliacarne.

Il Consiglio ha competenza a convocare l'Assemblea ed a proporle le linee di sviluppo del sistema camerale, a predisporre il bilancio previsionale ed il conto consuntivo, ad approvare le variazioni di bilancio, ad individuare i programmi, gli obiettivi e le priorità dell'Unione in base alle linee fissate dall'Assemblea con destinazione delle relative risorse, ad approvare il Regolamento di amministrazione e contabilità, ad amministrare il fondo di perequazione, ad eleggere fino a cinque vice presidenti ed a nominare, su proposta del presidente, il segretario generale ed i vice segretari generali (art.5 Statuto).

Alle proprie attribuzioni, aventi dunque natura sostanzialmente propulsiva dell'attività dell'Assemblea ovvero decisionale nelle materie anzidette, il Consiglio ha atteso nel biennio di riferimento nel corso delle n.11 riunioni tenute nel 2003 e delle n.10 tenute nel 2004.

2.2.3. Il Comitato di Presidenza

Composto dal Presidente, dai vice presidenti e da non più di sette membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito, individua i progetti per l'attuazione del programma e per il raggiungimento degli obiettivi, proponendone al Consiglio gli aggiornamenti e relative variazioni di bilancio, istituisce commissioni e comitati e ne disciplina il funzionamento, nomina esperti e rappresentanti, approva il regolamento di organizzazione degli uffici, verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi generali impartiti, nomina i dirigenti ed i quadri intermedi, delibera sui

ricorsi, sulla costituzione in giudizio e sulla risoluzione stragiudiziale delle vertenza e su tutte le materie non attribuite alla competenza di altri organi (art. 6 Statuto).

L'impegno istituzionale è stato assolto nel biennio di riferimento nel corso di n.14 riunioni tenute nel 2003 (con n.126 deliberazioni adottate) e di n.18 riunioni nel 2004 (n.183_deliberazioni).

Nella precedente relazione la Corte aveva ribadito l'opportunità di adeguare l'ordinamento dell'Ente alla distinzione funzionale tra compiti di competenza degli organi di direzione politica e organi di gestione (dirigenza) in materia di delega su importanti materie che comportano l'erogazione di contributi ad organismi vari, com'è il caso della partecipazione a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgono l'immagine dell'Unione o del sistema camerale verso l'esterno, procedendo alla soppressione dell'art.71 reg. cont., secondo il quale viene deliberata dal Comitato di presidenza, in luogo dei dirigenti, l'assegnazione dei contributi sul fondo camerale d'intervento e si sosteneva ivi che, per contro, il Comitato avrebbe ben potuto continuare ad essere titolare della competenza all'approvazione dei progetti d'interesse generale del sistema camerale e dei criteri individuativi dei progetti destinati al miglioramento dei servizi o al conseguimento, da parte delle Camere italiane all'estero, di obiettivi coerenti con le linee strategiche del sistema camerale italiano.

Deve qui prendersi atto che l'Ente, in accoglimento di quanto segnalato dalla Corte nella precedente Relazione, ha seguito un percorso di più accentuata valorizzazione delle competenze delle strutture dirigenziali, coprendo spazi in precedenza oggetto di delega esclusiva a componenti degli organi di presidenza, a tutto vantaggio della *corporate governance* dell'Ente.

2.2.4. Il Presidente

Quale rappresentante istituzionale e legale dell'Unione, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio ed il Comitato di presidenza, rappresenta l'Unione nei confronti delle pubbliche istituzioni, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari ed internazionali, adotta i provvedimenti d'urgenza (art.7 Statuto).

Il Presidente attualmente in carica era stato eletto dall'Assemblea in data 12 luglio 2000, ed è stato riconfermato per il successivo triennio dalla stessa Assemblea nella seduta del 25-26 giugno 2003.

2.2.5. Il Collegio dei revisori.

A termini dell'articolo 8 dello Statuto, il Collegio dei revisori "*esercita in via esclusiva il controllo di regolarità amministrativa e contabile, verificando la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato*" (comma 3); "*riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo*" (comma 4).

Esso si compone di cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo ed un supplente sono designati dal Ministro delle attività produttive ed un effettivo dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il presidente è nominato dall'Assemblea (ivi, commi 1 e 2).

I componenti del Collegio "*hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente*" (ivi, comma 3) e "*intervengono alle sedute degli altri organi*" (comma 5).

Nel corso del biennio in esame è intervenuto, con deliberazione assembleare n.3 del 2 luglio 2004 il rinnovo dell'organo, per il quale risulta rispettata la prescrizione statutaria ai cui sensi "*i componenti designati alle Amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti dall'Assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo* (ora registro) *dei revisori contabili*" (comma 6).

E' inoltre proseguita l'attività di verifica della regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti adottati dagli organi collegiali e, con il metodo del campionamento, della documentazione relativa a significativi settori di attività dell'Ente sulla base di una programmazione trimestrale dei propri lavori.

In particolare, le materie esaminate sono state, come per il passato, quelle relative allo stato patrimoniale, alla esattezza del riaccertamento dei residui, agli accantonamenti per il TFR, alle spese per lo sviluppo del sistema (cap. 3001) e per interventi e progetti attuativi degli obiettivi prefissati (cap. 3002), alle immobilizzazioni finanziarie (cap. 6103), allo sviluppo delle procedure informatiche e all'attuazione dei sistemi informativi per la semplificazione e per le imprese, al funzionamento dell'Ufficio di Bruxelles, alle spese di rappresentanza, alle determinazioni di spesa assunte dai dirigenti ecc.

Dall'attività di verifica espletata dal Collegio nel corso del biennio di riferimento sono emerse, di volta in volta, specifiche indicazioni di linee d'azione dirette al miglioramento del *management* sotto il duplice aspetto della corretta applicazione della normativa e della più efficiente gestione.

Per tutte le anzidette incombenze il Collegio ha tenuto n.21 riunioni nel 2003 e n.23 riunioni nel 2004.

L'attività revisionale intestata al Collegio è parte integrante del sistema di controlli interni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286 (emanato in attuazione dell'art.11 della legge 15 marzo 1997 n.59). Essa inoltre, in forza dell'espresso richiamo fatto dall'articolo 8, comma 6, dello statuto alla disciplina civilistica, e segnatamente all'articolo 2403 del codice civile nel testo modificato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.6 di riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative, implica un coordinamento con la normativa dettata dalla nuova legislazione societaria (cfr. § 3.9.2)

Per tali aspetti si rinvia a quanto sarà detto nel successivo capitolo III in materia di controlli interni (§ 3.9.).

2.3. La spesa per gli organi. Rinvio.

La misura dell'*indennità di carica* corrisposta al Presidente ed ai componenti degli organi collegiali è di stretta competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art.3, comma 3, dello Statuto, il quale a sua volta rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 2389 e 2402 del codice civile.

Sulla spesa sostenuta dall'Ente per i propri organi nel biennio di riferimento si rinvia al § 5.5.2.1.

2.4. I controlli esterni

A termini dell'art.11 dello Statuto la vigilanza sull'attività dell'Unioncamere spetta al Ministro delle attività produttive, il quale la esercita nelle forme di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29.12.1993 n.580.

L'Unione comunica al Ministero delle attività produttive i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice presidente e trasmette per l'approvazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e contabilità ed i provvedimenti riguardanti la dotazione organica complessiva e l'istituzione di aziende speciali.

Il controllo del Ministero è di sola legittimità e le delibere aventi ad oggetto gli atti di cui sopra divengono esecutive se entro sessanta giorni dalla loro ricezione

il Ministero delle attività produttive non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento per vizi di legittimità.

Nel corso del biennio di riferimento il Ministero delle attività produttive non ha fatto uso delle anzidette prerogative e facoltà.

A termini dell'art.13, comma 2, dello Statuto l'Ente soggiace altresì al controllo esterno della Corte dei conti, esercitato nelle forme previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958 n.259, giusta quanto disposto dall'art.12, comma 19, del d.l. 18 gennaio 1993 n.8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n.68.

2.5. I regolamenti.

Lo Statuto dell'Ente prevede l'emanazione di un regolamento di organizzazione degli uffici e di un regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

2.5.1. Il regolamento di organizzazione degli uffici.

L'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici è richiesta dall'art. 6, comma 2, lettera d), dello Statuto dell'Unione dopo la modifica disposta con DPCM 13 aprile 2000, pubblicato sulla G.U. n.125 del 31 maggio 2000, e la relativa competenza è riservata al Comitato di presidenza.

Il regolamento indica i principi fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta organica, i procedimenti di selezione del personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali e le modalità di preposizione ad esse; definisce altresì i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo delle attività e delle prestazioni.

In particolare, il regolamento di organizzazione, in linea con i princìpi del titolo I del d.lgs. n.165/2001, disciplina i procedimenti relativi all'organizzazione interna ed alla pianta organica, la selezione del personale e della dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali, i sistemi operativi di gestione, valutazione e controllo delle attività e delle prestazioni, le modalità di informazione degli organi sull'andamento delle attività e di esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione e le modalità di valutazione delle prestazioni del Segretario generale e della dirigenza.

Il Comitato aveva proceduto alla sua approvazione con deliberazione n.145 del 21 novembre 2001 in assenza dell'approvazione del nuovo CCNL, essendosi a

ciò risolto nel superiore interesse istituzionale, atteso il protrarsi delle trattative presso l'ARAN. E, sempre in attesa del CCNL, nel febbraio 2002 l'Ente ha adottato una integrazione in materia di selezione del personale da assumere a tempo determinato (delib. n.19/2002) per colmare una lacuna normativa in materia.

L'integrazione, avvenuta con l'aggiunta di un comma, aveva previsto il ricorso a contratti a termine mediante avviso pubblico e la costituzione di una graduatoria della durata di due anni. L'entrata in vigore del CCNL non era in contrasto con tale disposto.

Successivamente, con deliberazione del 19 gennaio 2005, il Comitato di presidenza ha modificato il secondo periodo del comma 7 dell'art.23, nel senso che la graduatoria stilata a conclusione delle prove di esame possa essere utilizzata per il periodo di un anno, prorogabile fino ad un massimo di un ulteriore anno.

2.5.2. Il regolamento per l'amministrazione e la contabilità.

Nella precedente relazione la Corte aveva rilevato come l'attuale ordinamento amministrativo dell'Ente, oltre a rispecchiare puntualmente e correttamente l'impostazione in materia di rilevazione contabile dei fatti di gestione disposta per le Camere di commercio con d.m. n.287/1997, si conformi correttamente ai principi e agli strumenti disciplinati per gli enti pubblici dalla legge 280 del 1999, avendo l'Ente adottato dal 1998 un sistema di contabilità integrata (contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale), introdotto documenti di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) di derivazione civilistica ed avendo dato evidenza, negli stessi documenti finanziari, alle disposizioni in materia di assegnazione di *budget* alle unità previsionali di base facenti riferimento, all'interno dell'Ente, alle singole aree dirigenziali; tutto ciò in applicazione dell'art.1, comma 3, della legge n.280/1999 in ordine al recepimento dei principi posti dall'art.5 della legge n.94/1997, ed attuati con il d.lgs. n.279/1997, riguardanti il bilancio dello Stato, e della circolare dell'allora Ministero del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) n.39 dell'11 dicembre 2000 (riportata nella G.U. n.32 dell'8 febbraio 2001).

In particolare la Corte aveva preso atto delle modifiche apportate agli schemi di preventivo e di rendiconto finanziario, attraverso le quali l'Ente, come richiamato nel precedente referto, aveva correttamente allocato la gestione di cassa

di tutti i pregressi crediti e residui attivi e di tutti i pregressi debiti e residui passivi in due distinte voci, al di fuori della gestione di competenza.

Tale impostazione è stata mantenuta nella contabilità relativa al biennio di riferimento.

Nel precedente referto era stato inoltre posto in risalto come nell'ordinamento contabile dell'Ente continuasse a mancare un'appropriata statuizione che valesse a correlare le situazioni creditorie e debitorie a puntuali atti costitutivi di obbligazioni giuridiche ed a consentire da parte del Collegio dei Revisori il puntuale riscontro della corretta collocazione dei crediti e dei debiti, e ciò anche al fine della veritiera rappresentazione delle risultanze patrimoniali, delle quali essi costituiscono, a differenza dei residui (collocati tra i conti d'ordine), una significativa componente.

Tale osservazione era suffragata dalla pressoché puntuale coincidenza tra gli accertamenti ed i crediti da una parte e gli impegni ed i debiti dall'altra.

In proposito l'Ente, con una relazione tecnica allegata alla delibera del Consiglio n.16 del 29 maggio 2002 di riaccertamento dei residui alla data del 31.12.2000, aveva illustrato in modo puntuale la metodologia delle verifiche eseguite sui singoli documenti e provvedimenti di entrata e di spesa, nonché sui singoli contratti in essere al fine di consentire l'accertamento a fine esercizio dell'esistenza, a fronte degli stessi documenti, di prestazioni e controprestazioni rese, e conseguentemente una definizione certa tanto dei crediti e dei debiti da iscrivere rispettivamente nelle attività e nelle passività dello stato patrimoniale, quanto dei residui attivi e passivi da allocare nei conti d'ordine del bilancio d'esercizio, con il che doveva ritenersi soddisfatta l'esigenza rappresentata dalla Corte.

A tale proposito rileva il testo del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità delle Camere di commercio, approvato con d.p.c.m. in data 14 ottobre 2005, al quale dovrà conformarsi l'Ente, impostando il proprio sulla base dei canoni adottati in quello degli enti camerali e il cui tratto rilevante si riassume nella previsione di una gestione informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale in luogo di quella finanziaria (art.1,comma 1) e conseguentemente nell'adozione di un bilancio di esercizio costituito dal conto economico, oltre che dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa (art.2,comma1).

Coerentemente con tale impostazione, il preventivo è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli a-

vanzi patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico, che prudenzialmente si prevede di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo (art.2,comma 2).

Capitolo III

La struttura amministrativa e le risorse umane

3.1. La struttura amministrativa.

La struttura organizzativa dell'Ente è disciplinata da apposito regolamento[20], il quale detta i criteri, i modi e le forme di organizzazione degli uffici nonché le modalità di selezione, gestione e formazione del personale in conformità alle leggi regolatrici della materia, allo Statuto ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Essa si articola in distinte *aree di attività*, affidate alla responsabilità di dirigenti[21], nonché in *unità di staff* [22] (di particolare rilevanza è, tra queste, il Nucleo di valutazione) e in *unità di progetto* [23], facenti capo alla presidenza ed alla segreteria generale, oltre che in speciali uffici dotati di autonomia gestionale: ne sono esempio il Centro Studi e l'INDIS, dei quali si dirà più avanti.

L'area è il riferimento principale per la pianificazione operativa delle linee di azione e di lavoro, per l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse, per il coordinamento delle singole unità organizzative, per il controllo di efficacia e per l'adeguamento delle strategie operative in relazione agli obiettivi assegnati (art.5 Reg. org.).

Alle dirette dipendenze dei dirigenti operano i quadri ed il restante personale amministrativo delle varie qualifiche funzionali, nel numero specificato nel successi-

[20] Rispetto al testo originario deliberato dal Comitato di presidenza nella seduta del 21.11.2001 sono stati apportati aggiornamenti nella seduta del 6.2.2002.

[22] L'articolazione della struttura interna dell'Ente in aree di attività affidate a dirigenti risale ad una deliberazione del Comitato di presidenza del 3 ottobre 2001, determinata dall'esigenza di sovvenire a specifiche necessità riguardanti l'organizzazione e la gestione unitaria delle risorse umane e finanziarie dell'ente, l'assistenza legale, la disponibilità di un presidio per l'analisi economica e dei mercati, in particolare nei settori del lavoro, del raccordo con istituzioni e organismi culturali e della comunicazione, le politiche inerenti all'accrescimento della competitività dei sistemi economici locali, i processi riorganizzativi, il coordinamento delle convenzioni internazionali e la contrattualistica.
Sulla base di tali necessità, partendo dalle aree funzionali per come erano state definite nel 1995, l'Ente aveva proceduto ad una revisione delle responsabilità dirigenziali, giungendo, con successivo provvedimento del Segretario generale, alla puntuale definizione dei contenuti operativi e funzionali delle aree di competenza di ciascun dirigente, e della relativa assegnazione di risorse umane.

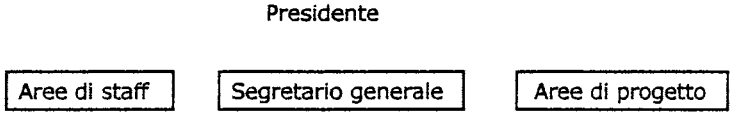
[22] Trattasi di unità organizzative esterne alle aree, di collaborazione al presidente o di supporto agli organi collegiali, affidate alla gestione del Segretario generale o di dirigenti da lui delegati (art.9 Reg. org.).

[23] Possono essere istituite per lo sviluppo di una nuova funzione o in vista di problemi rilevanti o caratterizzati da alta complessità tecnico-organizzativa (art. 10 Reg. org.).

vo paragrafo, mentre all'apice della struttura è posto il Segretario Generale, il quale, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può attivare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 29, comma 4, Reg. org.).

Tale struttura, della quale si fornisce di seguito una succinta rappresentazione grafica, è stata ampliata più di recente, avendone il Comitato di presidenza, con deliberazione n.183/04 del dicembre 2004, deliberato l'integrazione con l'istituzione di due nuove aree dirigenziali, relative l'una alle relazioni istituzionali e l'altra ai servizi finanziari ed alle infrastrutture, affidandone l'incarico *ad interim* al Segretario generale e, nel contempo, dando mandato a quest'ultimo di proporre le modalità di copertura delle due nuove posizioni dirigenziali.

Si tratta in realtà di due aree fino ad oggi già affidate alla competenza del Segretario generale in forma di unità di staff e la cui titolarità verrà dunque trasferita a due dirigenti designati *ad hoc*, i quali ne assumeranno la gestione sotto la loro personale responsabilità.



Area dirigenziale "relazioni istituzionali" (*)
Area dirigenziale "servizi finanziari e infrastrutture" (*)
Area dirigenziale "diritto di impresa e finanza"
Area dirigenziale "politiche europee"
Area dirigenziale "innovazione e formazione"
Area dirigenziale "organizzazione e *e-government*"
Area dirigenziale "convenzioni internazionali"

(*) di prossima attivazione, affidata *ad interim* al Segretario generale.

Successivamente lo stesso Comitato, nella seduta dell'11 maggio 2005, ha accolto la proposta, avanzata dal Segretario generale in adempimento del predetto mandato, di procedere al reclutamento dei due dirigenti.

Allo stato deve prendersi atto del perpetuarsi di una situazione che vede il Segretario generale permanentemente impegnato in una molteplicità di compiti, pur se di recente parzialmente alleggeriti a seguito della positiva conclusione, nel mese di ottobre 2005, dell'anzidetta procedura concorsuale.

E' pur vero che il sottodimensionamento del numero dei dirigenti in servizio rispetto ai posti in organico deve farsi risalire a comportamenti gestionali risalenti a periodi temporali di gran lunga anteriori all'attuale fase e che il suo superamento è stato di recente almeno in parte ostacolato da disposizioni normative di natura finanziaria, comuni all'intero comparto pubblico, tendenti alla contrazione della spesa del personale.

Così come deve darsi atto della capacità dell'Ente di concentrare la propria attività, indubbiamente di alto profilo e di non meno elevata specializzazione, in un apparato operativo che, proprio in ragione della sua massima contenutezza e concentrazione, si mantiene nei limiti di una gestione improntata ad una sostanziale osservanza dei principi di efficienza ed economicità.

E tuttavia appare non ulteriormente procrastinabile la riconduzione a normalità dell'attuale situazione, cui per vero l'Ente ha di recente posto le premesse con l'indizione della procedura concorsuale della quale si è detto.

3.2. La pianta organica ed il personale in servizio.

Il ruolo organico dell'Unione prevede n.11 unità di personale dirigenziale, n.12 unità di quadri, n.29 unità di funzionari (livelli I e II) e n.39 unità di impiegati (livelli III-VII), per un totale di n.91 unità.

Il quadro della consistenza effettiva si presentava, rispettivamente al 31 dicembre 2002 ed al 31 dicembre 2004, come dal seguente prospetto, nel quale sono ricomprese le unità di personale a tempo determinato.